

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
429/2024/R/GAS

**ORIENTAMENTI IN MERITO AL COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI
VOLTURA CONTRATTUALE NEL SETTORE DEL GAS NATURALE E
ALL'INTEGRAZIONE DI DATI TECNICI DELLA FORNITURA NEL
SERVIZIO DI *PRE-CHECK* GAS**

Mercato di incidenza: gas naturale

22 ottobre 2024

Premessa

Il presente documento per la consultazione delinea gli orientamenti dell’Autorità finalizzati a consentire ai clienti finali di effettuare una voltura contrattuale con contestuale cambio del fornitore, nel mercato del gas naturale, come già previsto nel mercato dell’energia elettrica

In particolare, gli interventi di seguito prospettati sono funzionali al completamento delle procedure connesse all’esecuzione di un contratto di vendita sottoscritto da un nuovo cliente finale con una controparte commerciale diversa da quella con cui il precedente cliente finale ha in corso il contratto di fornitura.

È, inoltre, delineata la possibilità di aggiornare il servizio di pre-check gas inserendo alcune informazioni tecniche afferenti al punto di riconsegna, utili a verificare che le informazioni rese dal cliente per la stipula del contratto di fornitura siano coerenti con quelle presenti nel Sistema Informatico Integrato (di seguito: SII).

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l’apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell’Autorità o, in alternativa, all’indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.arera.it) entro il **29 novembre 2024**.*

Si fa riferimento all’Informativa sul trattamento dei dati personali, in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni. Con riferimento alla pubblicazione delle osservazioni, di cui al punto 1, lettera b), della stessa Informativa, si specifica ulteriormente che i partecipanti alla consultazione che intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, diversi dai dati personali, dovranno motivare tale richiesta contestualmente all’invio del proprio contributo alla presente consultazione, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell’Autorità.

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Servizi di sistema e Monitoraggio Energia (DSME)
Unità SII e Monitoraggio Retail (SMR)**

Piazza Cavour, 5 - 20121 - Milano

tel. 02.655.65.396

e-mail: servizi_sistema@arera.it

pec: protocollo@pec.arera.it

sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Piazza Cavour 5, 20121, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

Per ogni chiarimento rispetto al trattamento oggetto della presente informativa è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) all'indirizzo email rpd@arera.it, oppure scrivendo agli indirizzi del Titolare, all'attenzione del RPD. Le richieste saranno riscontrate nei termini di cui all'articolo 12 del GDPR.

2. Categorie di dati trattati, base giuridica e finalità del trattamento

Ai fini della partecipazione alla presente consultazione pubblica sono richiesti unicamente nome, cognome e indirizzo email professionale del rispondente per conto del soggetto partecipante alla procedura.

Si invita a non inserire dati personali, o informazioni che comunque consentano di rivelare l'identità del rispondente o di terzi, nel corpo del contributo inviato. L'Autorità non risponde dell'eventuale pubblicazione di tali dati, anche nell'ipotesi in cui siano contenuti nella ragione sociale o nella denominazione del partecipante alla consultazione.

Il trattamento di tali dati personali è svolto esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di competenza dell'Autorità ai sensi della normativa vigente. Il trattamento è effettuato ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. e), del GDPR.

3. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

I dati personali indicati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza, nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.

4. Tempi di conservazione

I dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

5. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla consultazione, come individuati al precedente punto 2, non saranno diffusi o comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale non saranno oggetto di pubblicazione.

6. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità agli indirizzi sopra indicati.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

PARTE I ASPETTI INTRODUTTIVI.....	6
1. Premessa	6
2. Oggetto della consultazione e struttura del documento	7
PARTE II regolazione della voltura	7
3. Regolazione della voltura	7
4. Orientamenti e aspetti rilevanti in merito all'introduzione della facoltà di scelta del venditore in occasione della voltura nel settore del gas naturale	9
5. Tempistiche di implementazione	12
PARTE III integrazione dati tecnici servizio di <i>pre-check</i>	13
6. Servizio di <i>pre-check</i>	13
7. Orientamenti in merito all'integrazione di dati tecnici nel servizio di <i>pre-check</i>	13

PARTE I

ASPETTI INTRODUTTIVI

1. Premessa

- 1.1 La regolazione vigente definisce le condizioni per l'esecuzione dei contratti di vendita in tutti i casi di attivazione di un contratto di fornitura, stabilendo gli obblighi, i flussi informativi e le tempistiche attraverso le quali è assicurata la possibilità di dare esecuzione ai contratti di vendita nell'ambito del SII.
- 1.2 In particolare, l'attivazione contrattuale per **voltura** consiste nella variazione del cliente finale titolare di un punto di riconsegna, senza disalimentazione del punto stesso, allorché il nuovo cliente finale sia controparte di un contratto di fornitura.
- 1.3 Ad oggi, nel settore del gas naturale, mediante il processo di voltura, la regolazione consente al cliente finale richiedente un rapido accesso al servizio di fornitura di gas naturale, ma limita la sua scelta, in quanto tale prestazione deve essere richiesta in prima istanza al venditore controparte del cliente uscente, al quale il cliente entrante si sostituisce nella titolarità del punto di riconsegna.
- 1.4 Nel settore elettrico, con la delibera 135/2021/R/eel, l'Autorità, nell'ambito del completamento e dell'aggiornamento delle disposizioni funzionali all'acquisizione di un punto di prelievo attivo, ha introdotto la possibilità per il cliente finale di scegliere la controparte commerciale a cui chiedere la voltura contrattuale, a decorrere dal 30 ottobre 2021.
- 1.5 Come indicato nel documento per la consultazione 586/2020/R/eel, che ha preceduto la delibera 135/2021/R/eel, la possibilità per il cliente finale di scegliere la controparte commerciale a cui chiedere la voltura non è stata estesa fin da subito anche al settore del gas naturale per la necessità di dover gestire tutte le attivazioni contrattuali infra-mese, gestione ritenuta di difficile attuazione stante la quota di *smart meter* gas installati (e i relativi obblighi di rilevazione e messa a disposizione della misura) e la maggiore complessità della filiera.
- 1.6 A circa tre anni di distanza, con oltre l'80% di *smart meter* gas installati sul totale delle forniture, con l'entrata in vigore dei nuovi obblighi di rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura per questa tipologia di misuratori, di cui alla delibera 269/2022/R/gas, e in considerazione del consolidamento della gestione delle relazioni tra gli operatori della filiera e il punto di riconsegna nell'ambito del Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) nel SII, l'Autorità ritiene opportuno uniformare la gestione della voltura, delineando anche con riferimento al settore gas la possibilità di scegliere la controparte commerciale già in fase di voltura, a beneficio dei clienti finali.

2. Oggetto della consultazione e struttura del documento

- 2.1 Oltre al completamento delle disposizioni relative al processo di voltura contrattuale, descritto nella Parte II del presente documento per la consultazione, nella Parte III viene delineato un orientamento relativo all'opportunità di integrare le informazioni sul punto di riconsegna rese disponibili nell'ambito del servizio di *pre-check* gas con alcuni dati tecnici, che consentano al venditore in procinto di presentare una richiesta di *switching* di verificare la coerenza delle informazioni relative alla fornitura fornite dal cliente con quelle presenti nel SII, in considerazione anche di alcune richieste pervenute con riferimento a tale argomento.
- 2.2 In generale, gli orientamenti illustrati nel presente documento si inquadrano nell'ambito del completamento degli interventi di riforma dei processi commerciali che impattano sul cliente finale e che garantiscono un buon funzionamento dei mercati dell'energia, con particolare riferimento al mercato retail del gas naturale, sfruttando le funzionalità del SII, di cui all'Obiettivo Strategico OS23, declinato nel Quadro Strategico 2022-2025 approvato dall'Autorità.

PARTE II REGOLAZIONE DELLA VOLTURA

3. Regolazione della voltura

- 3.1 La regolazione della voltura nel settore del gas naturale è definita dalla delibera 102/2016/R/com e, in particolare, dall'Allegato A alla medesima delibera, che contiene, oltre alla definizione di voltura già citata in premessa, le disposizioni generali e di processo funzionali a consentire l'acquisizione della titolarità di un punto di riconsegna attivo da parte di un cliente finale.
- 3.2 Attualmente, il cliente avente diritto, che intende acquisire la titolarità di un punto di riconsegna attivo deve richiedere la voltura alla controparte commerciale presente sul punto; quest'ultima può accettare o meno la richiesta e, nel caso in cui la richiesta del cliente non venga accettata, il medesimo può sottoscrivere un contratto di fornitura con una nuova controparte commerciale.
- 3.3 Affinché il cliente che intende richiedere la voltura sia sempre nelle condizioni di accedere alle informazioni utili ad identificare la controparte commerciale preesistente, è previsto che possa rivolgersi allo Sportello per il Consumatore di energia (di seguito: Sportello), presentando apposita richiesta accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con riferimento al possesso dei titoli relativi all'unità immobiliare per la quale intende richiedere la fornitura. Lo Sportello fornisce al richiedente i dati necessari a consentire al cliente di effettuare la richiesta di voltura alla controparte commerciale

presente sul punto di riconsegna, rintracciandoli per il tramite del SII, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

- 3.4 La controparte commerciale, nuova o preesistente, che accetta la richiesta di voltura del cliente deve aver assolto gli obblighi previsti dalla normativa vigente, in particolare all'articolo 5 del decreto-legge 47/14, riguardo alla verifica dei dati del cliente finale e dei relativi titoli in relazione all'unità immobiliare per la quale il cliente richiede la fornitura.
- 3.5 Tale impostazione, che ricalca quanto inizialmente previsto dalla delibera 398/2014/R/eel con riferimento al processo di voltura per il settore elettrico, è stata per superata in tale settore con la delibera 135/2021/R/eel.
- 3.6 In particolare, la delibera 135/2021/R/eel, anche grazie allo scenario tecnologicamente avanzato relativo al servizio di misura sul territorio nazionale e alla gestione ormai consolidata dei processi commerciali nell'ambito del SII, ha eliminato l'obbligo di richiedere la voltura alla controparte commerciale presente sul punto, consentendo al cliente di effettuare una voltura contrattuale con contestuale cambio del fornitore, e ha disposto l'implementazione di un'unica modalità di presentazione della richiesta di voltura sia nel caso in cui la richiesta venga rivolta alla controparte commerciale preesistente, sia nel caso in cui venga rivolta ad una diversa controparte commerciale, con evidenti vantaggi per il cliente in termini di semplicità di gestione e opportunità di scelta.
- 3.7 In particolare, anche con riferimento al tempo massimo di esecuzione della voltura è stato previsto un termine unico, pari a 5 giorni lavorativi dalla richiesta effettuata dal cliente finale, salvo ovviamente indicazione diversa espressa da parte del medesimo.
- 3.8 Parallelamente, in accoglimento dell'esigenza espressa da parte degli operatori di corredare il processo di voltura di strumenti che apportino robustezza al processo medesimo, senza comprometterne la tempestività e la fluidità, con la medesima delibera 135/2021/R/eel è stata prevista l'introduzione nell'ambito del SII di un servizio per la messa a disposizione all'utente del dispacciamento delle informazioni tecniche e commerciali afferenti al punto di prelievo sul quale viene richiesta la voltura con cambio fornitore (di seguito: servizio informativo per attivazione contrattuale), funzionale a fornire all'utente del dispacciamento in procinto di effettuare una richiesta di voltura le informazioni tecniche e commerciali relative al punto di prelievo che consentano di valutare l'acquisizione del punto di prelievo prima di formulare la richiesta di voltura con cambio fornitore al SII.

4. Orientamenti e aspetti rilevanti in merito all'introduzione della facoltà di scelta del venditore in occasione della voltura nel settore del gas naturale
- 4.1 La possibilità di scegliere liberamente il proprio fornitore è stata particolarmente apprezzata dai clienti finali, che ne auspicano l'introduzione anche nel settore del gas naturale.
- 4.2 Anche da parte delle società di vendita operanti sia nel settore elettrico che nel settore del gas naturale è pervenuto il medesimo auspicio, al fine sia di semplificare ulteriormente la gestione di entrambe le forniture di un'unità immobiliare per un cliente che a vario titolo ne acquisisce i diritti, sia per consentire al medesimo, eventualmente, di scegliere lo stesso fornitore per entrambe le *commodity* in fase di voltura.
- 4.3 Considerando il panorama dei misuratori attualmente installati nel settore del gas naturale, che a livello nazionale vede una percentuale di installazione di *smart meter* superiore all'80% sul totale, e le relative performance tecniche di telelettura, nonché il consolidamento della gestione delle relazioni tra gli operatori della filiera e ciascun punto di riconsegna nell'ambito del SII, l'orientamento dell'Autorità è di prevedere che un cliente finale avente diritto alla fornitura possa sottoscrivere un contratto di fornitura con una controparte commerciale a sua scelta, anche diversa da quella già presente sul punto di riconsegna, senza dover prima obbligatoriamente presentare la richiesta alla controparte commerciale associata al punto di riconsegna.
- 4.4 A tal fine, come già implementato per il settore elettrico, dal punto di vista del cliente finale si intende prevedere una sola modalità di presentazione della richiesta di voltura, sia che questa venga rivolta alla controparte commerciale preesistente, sia che venga rivolta ad una nuova controparte commerciale, uniformando anche le tempistiche di esecuzione del processo.
- 4.5 In altri termini, il cliente finale dovrà semplicemente preoccuparsi di scegliere il venditore e l'offerta a lui più congeniali, senza che ci siano vincoli in relazione al fatto che il venditore prescelto sia già titolare o meno di un contratto sul punto di riconsegna, garantendo che la prestazione venga eseguita entro le medesime tempistiche massime.
- 4.6 Dal punto di vista del sistema e dalla gestione delle relazioni tra operatori, giova ricordare che la filiera nel settore del gas naturale, impattata nel caso di variazione del fornitore contestuale alla voltura del cliente, è per certi versi più articolata della filiera nel settore elettrico, in considerazione della possibile variazione oltre che della controparte commerciale e dell'utente della distribuzione, anche dell'utente del bilanciamento abbinato al punto di riconsegna.
- 4.7 Tuttavia, la disciplina che ha definito le modalità di aggiornamento delle relazioni di corrispondenza tra utente del bilanciamento e punto di riconsegna della rete di distribuzione, di cui alla delibera 155/2019/R/gas, è già stata

integrata nel processo di *switching*, di cui alla delibera 77/2018/R/com, e anche le verifiche in relazione alla capacità dell'utente del bilanciamento di poter fornire il punto di riconsegna oggetto della richiesta di cambio fornitore, sono state implementate dal Gestore del SII e possono ritenersi ormai consolidate.

- 4.8 In linea generale, il nuovo processo di voltura gas verrebbe innescato con le modalità di seguito sintetizzate:
- a) il cliente finale che intende acquisire la titolarità di un punto di riconsegna attivo richiede indifferentemente la voltura alla preesistente controparte commerciale o ad una nuova controparte commerciale;
 - b) l'accettazione o meno della richiesta (sia che questa avvenga da parte della preesistente controparte commerciale, sia che avvenga da parte di una nuova controparte commerciale), dovrà essere comunicata entro 3 giorni lavorativi (in luogo dei 2 giorni lavorativi attualmente previsti) al cliente richiedente.
- 4.9 Il processo si differenzia nella fase successiva di interlocuzione con il SII, come già avviene nelle modalità attualmente previste. In particolare, la richiesta verrebbe trasmessa al SII:
- a) direttamente dalla controparte commerciale preesistente, nel caso in cui il cliente si sia rivolto alla medesima;
 - b) dall'utente della distribuzione abbinato alla nuova controparte commerciale, nel caso in cui il cliente abbia scelto una controparte commerciale diversa; ciò perché in quest'ultima fattispecie oltre alla variazione del cliente finale deve essere attuato uno *switching* a tutti gli effetti, con le relative verifiche di ammissibilità e di capacità effettuate dal SII, nei confronti del nuovo utente del bilanciamento, indicato nella richiesta effettuata dall'utente della distribuzione.
- 4.10 La tempistica complessiva di esecuzione della voltura, tenendo conto delle tempistiche di cui al punto 4.8 lettera b) e delle tempistiche minime di aggiornamento del RCU, pari a 2 giorni lavorativi, potrà essere pari al massimo a 5 giorni lavorativi, fatta salva la volontà del cliente di individuare una data di decorrenza successiva.
- 4.11 Con riferimento agli obblighi informativi nei confronti del SII, diversamente da quanto attualmente previsto, nel caso in cui la richiesta di voltura formulata dal cliente venga rifiutata, dalla preesistente o da una diversa controparte commerciale, non verrà prevista alcuna comunicazione nei confronti del SII, in quanto è comunque garantita al cliente finale la possibilità di effettuare la richiesta ad un'altra controparte commerciale o, in alternativa, all'esercente il servizio di ultima istanza, nei confronti del quale permane l'obbligo di accettazione della voltura; peraltro, il rifiuto della voltura non darebbe nemmeno indicazioni in merito alla perdita dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 47/14 da parte del cliente precedente o la mancanza dei requisiti

per il nuovo cliente, in quanto la controparte commerciale che rifiuta la voltura potrebbe non aver verificato la sussistenza medesimi, non avendo sottoscritto il contratto con il cliente finale.

- 4.12 Nella fase conclusiva del processo, nel caso in cui le verifiche di ammissibilità effettuate dal SII in relazione alla richiesta di voltura presentata dall'utente della distribuzione abbinato alla nuova controparte commerciale diano esito positivo, il Gestore del SII notifica all'impresa di distribuzione, al nuovo utente della distribuzione, alla preesistente controparte commerciale e all'utente della distribuzione uscente l'avvenuta attivazione contrattuale, in corrispondenza della data di aggiornamento del RCU.
- 4.13 Come previsto con riferimento al settore elettrico, al fine di garantire che il processo di voltura con cambio fornitore avvenga minimizzando gli elementi di incertezza per gli operatori interessati, si intende affiancare al processo di voltura un servizio per la messa a disposizione all'utente della distribuzione delle informazioni tecniche e commerciali (afferenti al punto di riconsegna sul quale viene richiesta la voltura con cambio fornitore), che consentano all'utente richiedente di valutare l'acquisizione del punto di riconsegna prima di effettuare la richiesta di voltura con cambio fornitore al SII.
- 4.14 Le informazioni tecniche e commerciali afferenti al punto di riconsegna messe a disposizione dal SII nell'ambito del servizio informativo per attivazione contrattuale potrebbero essere le seguenti:
- a) Codice PDR;
 - b) Indirizzo di fornitura;
 - c) Consumo annuo del PDR (CA);
 - d) Profilo di prelievo standard;
 - e) mercato di provenienza del punto;
 - f) date delle richieste di switching finalizzate, eseguite negli ultimi 12 mesi;
 - g) date delle richieste di voltura finalizzate, eseguite negli ultimi 12 mesi;
 - h) date delle richieste di voltura con cambio fornitore finalizzate, eseguite negli ultimi 12 mesi.
- 4.15 In fase di accesso al servizio informativo per attivazione contrattuale, l'utente della distribuzione dovrebbe fornire le seguenti informazioni:
- a) codice PDR identificativo del punto di riconsegna;
 - b) disponibilità della documentazione attestante la richiesta di voltura da parte del cliente finale;
 - c) Codice Fiscale/P.IVA del cliente finale richiedente la voltura;

d) data presunta di decorrenza della voltura.

Spunti per la consultazione

- S1. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità di estendere anche al settore del gas naturale la facoltà per il cliente di scegliere liberamente la controparte commerciale in fase di voltura contrattuale? Se no, motivare.*
- S2. Si concorda con gli orientamenti in merito alle modalità e alle tempistiche di gestione del processo di voltura uniformi nei casi di voltura a parità e con variazione della controparte commerciale? Se no, motivare.*
- S3. Si ravvedono elementi di criticità nella gestione della voltura con cambio fornitore nel settore del gas naturale?*
- S4. Si condivide l'opportunità di estendere anche al settore gas il servizio informativo per attivazione contrattuale? Si ritengono correttamente individuate le informazioni che dovrebbero essere messe a disposizione nell'ambito di tale servizio?*

5. Tempistiche di implementazione

- 5.1 Dal punto di vista implementativo, a livello di sistema, l'introduzione della facoltà per il cliente finale di sottoscrivere in fase di voltura un contratto con una controparte commerciale diversa dalla preesistente comporta la necessità di aggiornare dal punto di vista tecnico l'attuale processo di voltura che, tuttavia, come evidenziato nel presente documento per la consultazione, già prevede una modalità di esecuzione della voltura con cambio fornitore, seppur limitata al caso in cui la preesistente controparte commerciale rifiuti la richiesta presentata dal nuovo cliente finale avente diritto alla fornitura.
- 5.2 A tal fine si intende prevedere che il Gestore del SII, pubblici con tempistiche adeguate le specifiche tecniche relative al nuovo processo, al fine di consentire alle imprese distributrici, agli utenti della distribuzione e alle controparti commerciali di mettere in atto tutti gli adeguamenti funzionali necessari all'esecuzione del nuovo processo.
- 5.3 Pertanto, con riferimento alle tempistiche di implementazione, si intende delineare il medesimo percorso condiviso nel settore elettrico, prevedendo che il medesimo possa concludersi e trovare applicazione decorsi circa 6 mesi dalla

pubblicazione delle specifiche tecniche da parte del Gestore del SII, in attuazione delle disposizioni regolatorie in materia.

Spunti per la consultazione

S5. Si condividono le tempistiche di implementazione delineate?

PARTE III
INTEGRAZIONE DATI TECNICI SERVIZIO DI *PRE-CHECK*

6. Servizio di *pre-check*
 - 6.1 Con la delibera 418/2015/R/com l'Autorità ha approvato le disposizioni relative alle prime implementazioni nell'ambito del SII per il settore del gas naturale, tra le quali l'estensione del servizio di *pre-check*.
 - 6.2 Il servizio di *pre-check* è funzionale alla verifica della corrispondenza tra il punto di riconsegna e i dati identificativi del cliente titolare del medesimo, consentendo di controllare che i dati del cliente titolare della fornitura siano corretti e risultino abbinati al codice PDR che sarà oggetto della richiesta di *switching* al SII.
 - 6.3 In particolare, al servizio di *pre-check*, hanno accesso gli utenti accreditati al SII in qualità di controparte commerciale e può essere utilizzato solo dopo la sottoscrizione di un contratto di vendita con il cliente finale.

7. Orientamenti in merito all'integrazione di dati tecnici nel servizio di *pre-check*
 - 7.1 Nel corso degli ultimi anni, in linea con il percorso di implementazione delineato dall'Autorità, la centralizzazione dei processi commerciali e di sistema, anche relativi alla gestione e messa a disposizione dei dati di misura nell'ambito del SII, nonché l'estensione del RCU, offre l'opportunità di aggiornare il servizio di *pre-check*, in termini di informazioni rese disponibili alla controparte commerciale in un momento antecedente alla presentazione della richiesta di *switching*.
 - 7.2 Tale opportunità, delinea una prospettiva evolutiva del servizio di *pre-check*, che pur rimanendo in questa fase vincolato alla stipula del contratto con il cliente, riconfigura il servizio arricchendolo di informazioni che consentano una verifica più completa ed efficace sui molteplici dati relativi al contratto di

fornitura che ci si appresta ad eseguire, in un momento precedente alla effettiva richiesta di *switching*.

- 7.3 Sul tema sono pervenute delle segnalazioni da parte degli operatori volte appunto a richiedere un aggiornamento del servizio di *pre-check* che preveda un arricchimento del set informativo di dati messi a disposizione, funzionali a verificare che le caratteristiche tecniche e commerciali della fornitura dichiarate dal cliente siano effettivamente corrispondenti a quelle presenti nel RCU.
- 7.4 Ritenendo auspicabile un'evoluzione del servizio di *pre-check* nei termini descritti, è orientamento dell'Autorità prevedere che in caso di esito positivo ad una richiesta di *pre-check*, siano messe a disposizione le seguenti informazioni:
- a) Stato del PDR;
 - b) Tipologia del PDR;
 - c) Consumo annuo (CA);
 - d) Profilo di prelievo standard;
 - e) Classe del gruppo di misura.
- 7.5 In considerazione degli sviluppi informativi necessari per l'aggiornamento del servizio, in particolare relativi agli adeguamenti necessari a riqualificare il servizio mediante porte di comunicazione, si intende prevedere che il servizio di *pre-check* integrato con le ulteriori informazioni possa trovare applicazione entro 6 mesi dalla pubblicazione delle specifiche tecniche predisposte dal SII, in attuazione delle disposizioni regolatorie in materia.

Spunti per la consultazione

S6. Si condivide l'orientamento in merito all'evoluzione del servizio di pre-check gas?

S7. Si ritengono correttamente individuate le informazioni che verrebbero messe a disposizione nell'ambito del servizio di pre-check?

S8. Si condividono le tempistiche di implementazione delineate?